



POLITECNICO DI BARI

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO, DIRITTI E DOVERI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI DI RUOLO.

Modifiche al D.R. n. 254 del 26 giugno 2012.

(ex articolo 6, commi 2, 3, 7, 8 e 14, della Legge n. 240/2010)

D.R. n 128

IL RETTORE

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”;
- VISTA la Legge 4 novembre 2005, n. 230 “Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari”;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
- VISTO il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47 “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”;
- VISTO il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013, n. 1059 “Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica. Adeguamenti e integrazioni al D.M. 30 gennaio 2013, n.47;
- VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con Decreto Rettorale n. 128 del 19 aprile 2012;
- VISTO il Decreto Rettorale. n. 254 del 26 giugno 2012, di emanazione del “Regolamento recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo *(ex articolo 6, commi 2, 3, 7, 8 e 14, della legge n. 240/2010)*”;
- TENUTO CONTO dell’auspicio espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 28 febbraio 2014, di modificare l’equivalenza tra CFU e ore di didattica frontale;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 25 marzo 2014, con cui sono state approvate le modifiche al “Regolamento recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo *(ex articolo 6, commi 2, 3, 7, 8 e 14, della legge n. 240/2010)*”;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2014, con cui è stato espresso parere favorevole alle modifiche apportate al citato regolamento.

DECRETA

Art. 1 - Il “Regolamento recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo *(ex articolo 6, commi 2, 3, 7, 8 e 14, della legge n. 240/2010)*”, è modificato agli articoli 1,2 e 3, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2 - Il succitato regolamento, nei termini di cui all’art. 1, entra in vigore alla data del presente provvedimento.

Bari, 31 marzo 2014

Il Rettore
Prof. Eugenio Di Sciascio

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO, DIRITTI E DOVERI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI DI RUOLO

(ex articolo 6, commi 2, 3, 7, 8 e 14, della Legge n. 240/2010)

ART. - 1 ATTIVITA' E REGIME DI IMPEGNO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI

1. E' compito istituzionale dei professori e dei ricercatori di ruolo, svolgere attività di ricerca e di aggiornamento scientifico nonché, nel rispetto della libertà di insegnamento, guidare il processo di formazione culturale dello studente.
2. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori di ruolo è a tempo pieno o a tempo definito.
3. I professori di prima e seconda fascia sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.
4. I ricercatori di ruolo sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino a un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.
5. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al precedente comma 2 è esercitata, su domanda dell'interessato, all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.
6. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, è pari a 1.500 ore per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.

TITOLO I

COMPITI ISTITUZIONALI E DOVERI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI

(ex art. 6, commi 2 e 3, della legge n. 240/2010)

ART. 2 - PROFESSORI DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA

1. I compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori di prima e di seconda fascia sono assegnati con il loro consenso dal dipartimento competente.
2. I compiti di cui al precedente comma 1 sono riconducibili alle seguenti tipologie:
 - a) lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari nei corsi di studio;
 - b) supervisione di tesi di laurea e di dottorato e partecipazione alle relative commissioni;
 - c) ricevimento studenti, orientamento e tutorato e assistenza ai tirocini formativi;
 - d) partecipazione a commissioni di esame;
 - e) programmazione, coordinamento e organizzazione della didattica.
3. Per didattica frontale si intendono le attività elencate alla lettera a) del comma 2 del presente articolo.
4. Il compito didattico di un professore a tempo pieno è assolto con lo svolgimento di tutta la attività didattica di una o più discipline per un totale di 12 CFU. Il compito didattico di un professore a tempo definito è assolto con lo svolgimento di tutta la attività didattica di una o più discipline per un totale di 9 CFU. Tale impegno è computato ai fini della determinazione dell'onere complessivo di cui all'art. 1, comma 3, del presente regolamento. Ove non deliberato diversamente dal Senato Accademico, ai fini del computo delle ore di didattica, si considera un CFU pari a otto ore di didattica frontale.
5. Un professore può essere retribuito per attività didattica frontale svolta in eccedenza, rispetto all'impegno orario previsto dal comma 4 del presente articolo. Tale attività eccedente non può essere computata ai fini della determinazione dell'onere complessivo di cui all'art. 1, comma 3.

ART. 3 - RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO

1. Il dipartimento competente assegna ai ricercatori a tempo indeterminato i compiti didattici e di servizio agli studenti, secondo quanto previsto dalle norme in vigore.
2. I compiti di cui al precedente comma 1 sono riconducibili alle seguenti tipologie:
 - a) supervisione di tesi di laurea e di dottorato e partecipazione alle relative commissioni;
 - b) ricevimento studenti, orientamento e tutorato;
 - c) verifica dell'apprendimento, anche con la partecipazione a commissioni di esame;
 - d) programmazione, coordinamento e organizzazione della didattica;

- e) didattica integrativa riferita ad attività curriculari nei corsi di studio;
 - f) didattica integrativa riferita ad attività extra-curriculari;
 - g) attribuzione, su richiesta dell'interessato e subordinatamente al parere favorevole del dipartimento, di uno o più insegnamenti per un totale di 6 CFU. Al ricercatore, ai sensi dell'art. 6, comma 4 e 5 Legge 240/2010, è attribuito per l'anno accademico di riferimento il titolo di professore aggregato.
- 3 Le attività di cui alle lettere e) ed f) del precedente comma 2 devono svolgersi in supporto al docente titolare dell'insegnamento.
 4. Le attività di cui alla lettera g) del precedente comma 2 devono impegnare il ricercatore per un numero di ore di didattica frontale, corrispondente ai CFU assegnati alla disciplina.
 5. Un ricercatore può essere retribuito per l'affidamento di moduli o discipline affidate in eccesso a 6 CFU di cui al comma 2, lett. g), o comunque al completamento di un impegno di 350 ore sulle attività di cui all'art. 3, comma 2.

omissis